



**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N°
50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL LAZIO (ATTIVITA' V_1 E V_2 DEL
PIANO DI VALUTAZIONE DEL POR FESR 2014-2020)**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO



CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO TRA

La Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione”, nella persona di Petucci Tiziana, nata a Roma, Prov. RM, il 02/04/1964, in qualità di Direttore della Direzione/Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, autorizzata alla stipula del presente Contratto di prestazione del servizio (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019 n. 20,

E

L'Impresa MET Monitoraggio Economia e Territorio s.r.l., con sede in Roma, Prov. RM, Via Sabotino, n. 2/A, CAP 00195, C.F. n. 04310131000, e P. IVA n. 04310131000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. -753952, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Sabotino 2/A, in persona di Brancati Raffaele legale rappresentante di MET Monitoraggio Economia e Territorio s.r.l., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Fondazione Bruno Kessler, sede legale in Trento (TN), Via Santa Croce n. 77, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, al n. TN-194804, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Trento C.F. e P. IVA 02003000227, domiciliata ai fini del presente atto in Trento (TN), Via Santa Croce n. 77, e la mandante CSIL - Centro Studi Industria Leggera Società Cooperativa in breve CSI Milano Società Cooperativa, sede legale in Milano (MI), Corso Monforte n. 15 c.a.p. 20122, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, al n. MI-1042964, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi C.F. e P. IVA 04825320155, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), Corso Monforte n. 15 c.a.p. 20122, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Dott. Fernando Misiti notaio in Roma (iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) in data 17 dicembre 2020, repertorio n. 23734 raccolta n. 14188 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)



PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. G17720 del 28 dicembre 2018, ha indetto una procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di valutazione del programma di reindustrializzazione del Lazio (Attività v_1 e v_2 del piano di valutazione del Por Fesr 2014-2020, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 757-2019-IT del 02/01/2019 e sulla GURI n. 6 -5° Serie Speciale - del 06/02/2019;
- b) con Determinazione n. G07203 del 19 giugno 2020 della Regione Lazio, il Prestatore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c) con Determinazione n. G14009 del 24 novembre 2020 della Regione Lazio, il Prestatore è stato integrato lo schema di contratto approvato con Determinazione n. G17720/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha per oggetto la prestazione del **servizio di valutazione del programma di reindustrializzazione del lazio** (attività v_1 e v_2 del piano di valutazione del Por Fesr 2014-2020)", di cui al bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data 28/12/2018.

Articolo 3 – Durata ed importo del Contratto

1. Il Contratto, stipulato avvalendosi della piattaforma telematica di *e-procurement*, decorre dalla data della sua sottoscrizione e non potrà avere durata superiore a quella stabilita dal bando.
2. L'importo massimo spendibile per la prestazione del servizio oggetto del Contratto è pari ad Euro 409.920,00 (IVA inclusa).

Articolo 4 – Condizioni della prestazione del servizio e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratti, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e



le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Prestatore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto di prestazione del servizio.

3. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Il Prestatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Prestatore

1. Il Prestatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a. Prestare il servizio oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli Atti di gara;
 - b. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - c. manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto convenuto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla regione contraente di monitorare la conformità della prestazione del servizio erogata alle norme previste nel Contratto di prestazione del servizio, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;

Articolo 6 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione del servizio

1. Per l'esecuzione della prestazione del servizio, il Prestatore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli Atti di gara e, se migliorativa, nella propria Offerta Tecnica pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascuna prestazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della prestazione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1.
5. Il Prestatore dovrà garantire la sostanziale stabilità delle risorse umane presentate in sede di gara. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla fase di gara alla fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel corso della fornitura pluriennale.
6. Qualora il Prestatore, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità (di sostituire uno o più componenti delle risorse umane impiegate nell'espletamento del contratto,



dovrà darne preventiva comunicazione alla Regione indicando nominativi e curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle da sostituire indicate in sede di offerta. In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse proposte dal Valutatore dovranno essere almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte di Regione.

Articolo 7 – Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Prestatore si obbliga a consentire alla REGIONE LAZIO contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La REGIONE LAZIO ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Prestatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. La Regione Lazio contraente si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza del prodotto/servizio fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Prestatore in sede di gara.
4. Le verifiche saranno in particolare effettuate in merito ai seguenti aspetti:
 - ✓ soddisfazione dei bisogni informativi e rispetto del presente Capitolato
 - ✓ portata della valutazione
 - ✓ sostenibilità dell'impianto valutativo
 - ✓ attendibilità dei dati
 - ✓ rigore delle analisi
 - ✓ credibilità dei risultati
 - ✓ imparzialità delle conclusioni
5. L'attività di verifica della qualità del servizio in tutte le sue fasi sarà svolta da uno *Steering group* che sarà appositamente costituito dalla AdG del POR FESR 2014-2020.

Articolo 8 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore dalla REGIONE LAZIO per l'affidamento del servizio oggetto del Contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Prestatore nell'Offerta Economica.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono alla prestazione del servizio nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della REGIONE LAZIO.
3. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.



4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Prestatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La regione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Prestatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Prestatore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, da parte della REGIONE LAZIO.

Articolo 8 bis

1. I corrispettivi di cui all'articolo 8 saranno corrisposti secondo le seguenti modalità:
 - 30% a titolo di anticipo, previa comunicazione da parte dell'Aggiudicatario dell'avvio delle attività e della presentazione di fattura elettronica;
 - 40% a seguito della fornitura dei "prodotti attesi" previsti nei primi 12 mesi di esecuzione del servizio di cui al cronoprogramma del paragrafo 7 del capitolato, previa presentazione da parte dell'Aggiudicatario di fattura elettronica corredata da una relazione sulle attività svolte e verifica di regolarità e ammissibilità della spesa da parte del controllo di I° livello;
 - 30% a saldo subordinatamente alla consegna del report finale, previa presentazione di fattura elettronica corredata da una relazione sulle attività svolte e verifica di regolarità e ammissibilità della spesa da parte del controllo di I° livello.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Prestatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla REGIONE LAZIO contraente in favore del Prestatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente.



4. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore, trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla Regione Lazio soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per la Regione Lazio di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 10 – Trasparenza

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Prestatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 – Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della prestazione del servizio o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito, dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Prestatore, saranno applicate al Prestatore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Prestatore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.



3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso la Regione Lazio ha la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danno subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:

mancato rispetto delle soluzioni metodologiche proposte in sede di Offerta Tecnica	Penale di € 2.000,00 per ciascuna prestazione non erogata
mancato rispetto del numero di risorse offerto in sede di gara per lo svolgimento delle attività	Penale pari all'uno per mille del canone annuo per ogni giorno di assenza
In caso di mancata sostituzione delle risorse offerte in corso di esecuzione	Penale pari all'uno per mille del canone annuo per ogni giorno di assenza, per ogni giorno di mancata sostituzione, fatta salva la risoluzione contrattuale in caso di sostituzione con figure professionali che non abbiano il medesimo profilo
mancato rispetto dei tempi proposti in sede di Offerta Tecnica per lo svolgimento dell'attività di assessment	Penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo
mancato rispetto dei tempi proposti in sede di Offerta Tecnica per la consegna dei risultati	Penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo
mancato rispetto dei tempi previsti dall'art.7 del capitolato tecnico	Penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo
mancato rispetto delle modalità previste dall'art.7 del capitolato tecnico per l'esecuzione delle attività ivi previste	Penale di € 1000,00 per ogni difformità

6. In caso di violazione di qualsiasi altra clausola contrattuale la Regione Lazio avrà facoltà di applicare una penale – commisurata alla gravità dell'inadempimento – pari sino ad EURO 10.000,00.
7. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla stazione appaltante stessa.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



9. La Regione Lazio potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

Articolo 12 – Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito in favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio, fermo restando quanto previsto precedentemente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata in favore del Prestatore alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80%.
6. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 13 – Riservatezza

1. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Prestatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
2. Il Prestatore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Prestatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
3. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.



Articolo 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore stesso quanto dalla Regione Lazio contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della prestazione del servizio e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Prestatore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto di prestazione del servizio.
3. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Prestatore possa arrecare alla Regione Lazio contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività del Contratto di prestazione del servizio.
4. Il Prestatore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.000.000,00, si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Regione Lazio a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e, pertanto, qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Prestatore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 15 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, si avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto di prestazione del servizio e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto di prestazione del servizio nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Prestatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;



- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 12 "Cauzione definitiva";
 - e) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - f) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - g) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - h) nei casi di cui all'Articolo 10 "Trasparenza";
 - i) nei casi di cui all'Articolo 13 "Riservatezza";
 - j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Articolo 14 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - k) nei casi di cui all'Articolo 17 "Subappalto";
 - l) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 18 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 19 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della prestazione del servizio risolta.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Prestatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio quest'ultima si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.



Articolo 16 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. La Regione Lazio contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Prestatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.

Articolo 17 – Subappalto (se dichiarato in sede di offerta)

1. Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Prestatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



7. Costituisce causa di risoluzione di diritto la prestazione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione e l'inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi.
8. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore non l'abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Prestatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere a terzi i crediti della prestazione del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Regione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione.
3. L'Regione si impegna ad informare prontamente il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Prestatore riconosce alla medesima Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Prestatore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della prestazione del servizio, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



Articolo 20 – Responsabile esecutivo della prestazione del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Prestatore individua nel Sig. Brancati Raffaele il Responsabile della prestazione del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore, il quale è Referente nei confronti della regione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile esecutivo della Prestazione del servizio sono: numero telefonico 063722636, numero di fax _____/_____, indirizzo e-mail info@met-economia.it.
3. Qualora il Prestatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile esecutivo della Prestazione del servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla regione.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Prestatore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Prestatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere all'Regione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì all'Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;



- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire all' Regione, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
3. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 23 – Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 24 – Clausola finale

1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



Articolo 25 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Prestatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 – Valore delle premesse; Articolo 2 – Oggetto del Contratto; Articolo 3 – Durata ed importo del Contratto; Articolo 4 – Condizioni della prestazione del servizio; Articolo 5 – Obbligazioni specifiche del Prestatore; Articolo 6- Modalità e termini di esecuzione della prestazione del servizio; Articolo 7 – Verifiche e controllo quali/quantitativo; Articolo 8 – Corrispettivi; Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti; Articolo 10 – Trasparenza; Articolo 11 – Penali; Articolo 12 – Cauzione definitiva; Articolo 13 – Riservatezza; Articolo 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 15 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 16 – Recesso; Articolo 17 – Subappalto; Articolo 18 – Divieto di cessione del credito; Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 20 – Responsabile della prestazione del servizio; Articolo 21 – Trattamento dei dati personali; Articolo 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 23 – Foro competente; Articolo 24 – Clausola finale; Articolo 25 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali.

_____, li ____ ____

IL PRESTATORE

C.F.: 04310131000

IL COMMITTENTE

C.F. 80143490581
